

STATUTO

**"ORIZZONTI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRONTE CT VIA ANGELO MUSCO 3

Numero REA: CT - 308167

Codice fiscale: 04621910878

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto N. 28.303/13.012 del Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede in Comune di Bronte, via Angelo Musco n. 3, una società cooperativa sociale denominata "ORIZZONTI - Società cooperativa sociale ONLUS", ai sensi dell'art. 1, comma primo, punto a) e b) della legge 381/91 e della legislazione vigente in materia.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti e i regola-

	menti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini e quello di ottenere,	
	nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in for-	
	ma associata, le migliori condizioni di lavoro rispetto a	
	quelle ottenibili sul mercato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto	
	societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legi-	
	slazione in vigore.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi della legislazione in vigore.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di	
	rapporto di lavoro previsto dalle normative in vigore.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	

	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-	
	tata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresen-	
	za, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti	
	sociali e dei regolamenti interni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, in riferimento ai requisiti ed agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto:	
	1) la prestazione di lavori e/o servizi finalizzati all'occu-	
	pazione dei soci ed all'inserimento lavorativo di lavoratori	
	appartenenti alle categorie svantaggiate.	
	La cooperativa a tale scopo potrà svolgere:	
	a) attività di pulizie immobili pubblici e privati e condomi-	
	ni;	
	b) Attività di spazzamento e pulizia strade, parchi, giardi-	
	ni, aree pubbliche e private;	
	c) Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani e/o rifiuti	
	speciali;	
	d) Attività di manutenzione immobili e impianti;	
	e) Attività di scerbamento, giardinaggio, cura verde pubblico	
	e privato;	
	f) Produzione e/o vendita di prodotti artigianali e agroali-	
	mentari;	
	g) Custodia locali, gestione impianti sportivi, gestione beni	

	culturali, naturali e di interesse territoriale;	
	h) servizi di informatica, hardware e software, realizzazione	
	siti web, etc.;	
	i) promozione del territorio, delle sue vocazioni, dei suoi	
	prodotti;	
	j) servizi per privati e per le imprese;	
	k) servizi per il turismo;	
	l) servizi diretti a pubbliche amministrazioni e ad enti da	
	esse derivanti;	
	m) gestione attività ricreative, sportive, culturali, eventi,	
	fiere, mostre, etc.;	
	n) attività editoriali;	
	o) servizi socio-assistenziali-educativi rivolti a tutte le	
	fasce deboli della società (minori, anziani, donne, diversa-	
	mente abili ed altre categorie deboli);	
	p) servizi sanitari e parasanitari rivolti agli utenti inte-	
	ressati;	
	q) servizi a domicilio, residenziali, semi-residenziali, con-	
	vitto o semi-convitto, servizi in accreditamento o tramite	
	voucher;	
	r) attività di orientamento, formazione, riqualificazione ed	
	aggiornamento per lavoratori e per soggetti da inserire nel	
	mondo del lavoro;	
	2) Per la realizzazione degli scopi sociali la società coope-	
	rativa potrà compiere tutte compiere tutti gli atti e negozi	

	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali. Potrà collaborare con altri enti del terzo settore e	
	con enti pubblici, potrà partecipare a bandi pubblici per	
	l'assegnazione di servizi e potrà prestare servizi privata-	
	mente. Potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre im-	
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	3) Utilizzare la legislazione in vigore ed utilizzare finan-	
	ziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Euro-	
	pea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri	
	enti o istituti pubblici e privati.	
	4) partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi	
	dell'art. 2545-septies;	
	Art. 5 - Requisiti mutualistici	
	La cooperativa:	
	1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'arti-	
	colo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al	
	3% dell'utile di esercizio;	

	2) non può distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigi-	
	lanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamen-	
	te ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo	
	111-octies delle d.a.t. in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	5) devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e	
	rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 - Soci Ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	

	tiva o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità	
	per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa,	
	competenza e professionalità e/o esperienza di tipo coopera-	
	tivo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperati-	
	va.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione,	
	possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa	

	o soggette alla direzione o al controllo di altre società i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa.	
	Art. 7 Soci speciali	
	Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che debbano completare o integrare la loro forma-	
	zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici (in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa).	
	La durata del periodo di formazione od inserimento è stabili-	
	to in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dal consi-	
	glio di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche	
	del socio, delle esigenze della cooperative e delle sue stra-	

	tegie di medio e lungo periodo.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale;	
	i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	La quota di capitale sociale che il socio speciale deve sot-	
	toscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.	
	Altra ipotesi:	
	I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del nu-	
	mero totale dei soci cooperatori.	
	Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto	
	per assumere il quadro di riferimento normativo della SPA.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno in misura in-	
	feriore ai soci ordinari e in rapporto alla loro partecipa-	
	zione all'attività sociale, in relazione ai costi di forma-	
	zione professionale o di inserimento nell'impresa cooperati-	
	va. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	

	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	

	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dal presente	
	statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previsti dallo statuto.	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci e non possono	
	determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.	
	Art. 8 - Soci Volontari	
	La cooperativa potrà istituire una sezione soci che svolgono	
	attività di volontariato a supporto e non in sostituzione dei	
	soci ordinari e dei soci speciali.	
	Il numero dei soci volontari non potrà superare il numero	
	previsto dalle normative in vigore.	
	L'attività dei suddetti soci verrà disciplinata da un apposi-	
	to regolamento interno.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presen-	
	tare al consiglio di amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione	
	sociale e sede;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	

	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui al presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità,	
	delibera sull'ammissione della domanda. Delibera anche:	
	- le modalità ed i termini di versamento del capitale socia-	
	le;	
	- il sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle	
	riserve divisibili, che dovrà essere versato con la stessa	
	modalità ed i termini del capitale sociale;	
	- sull'eventuale tassa di ammissione;	
	- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la	
	cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione può respingere la domanda di	
	ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità	
	economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuo-	
	vi, o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coe-	

	rente con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci	
	appartenenti alla categoria speciale - potrà essere rigettata	
	qualora l'esito positivo della stessa determini il superamen-	
	to del limite previsto dall'art. 2519, comma 2 c.c., con	
	l'obbligo in capo alla cooperativa di fare riferimento alla	
	disciplina della SPA e, conseguentemente, di modificare lo	
	statuto.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale -	
	determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo	
	2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'ob-	
	bligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in ma-	
	teria di società per azioni, gli amministratori devono convo-	
	care l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comuni-	
	cata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci coopera-	
	tori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effet-	
	tuati i versamenti di cui al presente articolo.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-	
	ne senza che siano stati effettuati detti versamenti la deli-	
	bera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento di quanto previsto dal presente sta-	
	tuto e da eventuali deliberazioni assembleari. In tal caso	

[illegible]

	nato annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali divisibili risultanti dal-	
	l'ultimo bilancio approvato;	
	b) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini statutarî;	
	c) eventuale versamento della tassa di ammissione;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previ-	
	sto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le e-	
	sigenze della cooperativa.	
	Art. 10 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dallo statuto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 11 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 12 - Incompatibilità	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare	
	in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo	
	specificata autorizzazione del consiglio di amministrazione che	
	può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ul-	
	teriore rapporto di lavoro.	
	Art. 13 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;

	c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di due	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 12 ;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali senza la prescritta autoriz-	
	zazione del consiglio di amministrazione;	
	g) che venga a cessare il rapporto mutualistico;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	i) che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	k) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli	
	articoli 2286 e 2288 c.c.;	
	l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disor-	
	dini pregiudizievoli.	
	L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal	
	primo comma del successivo articolo 16 e con l'annotazione	

	nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari me-	
	diate raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del	
	rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.	
	Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali previste dallo statuto.	
	Art. 17 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ri-	
	dotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -,	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile[1].	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	

	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio può essere corrisposta in più rate, unita-	
	mente agli interessi legali, entro un termine massimo di cin-	
	que anni.	
	Art. 18 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità dello statuto.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le pro-	
	cedure statutarie. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	con le modalità e i tempi previsti dallo statuto.	

	Art. 19 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	Titolo IV	
	Articolo 20 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere tito-	
	li di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies del-	
	le d.a.t. del c.c.	
	Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei	
	soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione coopera-	
	tiva di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con apposi-	
	to regolamento approvato dalla stessa assemblea, secondo le	

	normative in vigore.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	Titolo V	
	Articolo 21 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento, i quali - in via generale - debbono considerare:	
	a) il tipo di scambio mutualistico;	
	b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo inde-	
	bitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;	
	c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.	

	I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ri-	
	storno, non possono superare il valore dell'utile conseguito	
	dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica	
	svolta con i soci. In ogni caso, il massimo erogabile non può	
	superare il limite previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b	
	della legge 142/01.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove quote di capitale;	
	Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui	
	saranno ripartiti i ristorni.	
	Titolo VI	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Articolo 22 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non su-	
	periore ai limiti stabiliti dalla legge ;	
	b. dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministra-	
	zione previsti dallo statuto;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 25. e con il valore delle quote eventualmente non rim-	

	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. dalle eventuali riserve divisibili;	
	g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	h. dall'eventuale tassa di ammissione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f),	
	nel caso di costituzione di riserve divisibili, sono indivi-	
	sibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra	
	i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 23 - Modalità di versamento delle quote	
	I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 25%	
	delle quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità	
	che saranno previste e comunicate dall'Organo amministrativo	
	nella lettera di ammissione.	
	La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le	
	modalità che verranno stabilite dall'Organo amministrativo ed	
	indicate nella stessa comunicazione di ammissione.	

	Articolo 24 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dallo statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	Art. 25 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	

	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo,	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 20;	

	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere f) e g) dell'art. 22.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	TITOLO VII	
	Art. 26 - Organi sociali	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci ,se ricorrono le condizioni di cui	
	all'articolo 2543, comma 1 c.c.	
	TITOLO VIII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 - Assemblea dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono compiti dell'assemblea ordinaria dei soci:	
	· approvare il bilancio, la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione degli utili;	
	· nominare gli amministratori e la struttura dell'organo am-	

	ministrativo;	
	· nominare i sindaci e il presidente del collegio sindacale;	
	· determinare la misura delle medaglie di presenza, da corri-	
	spondere agli amministratori, per la loro attività collegia-	
	le, e la retribuzione annuale dei sindaci;	
	· approvare i regolamenti previsti dal presente statuto o che	
	verranno proposti dal Consiglio di Amministrazione;	
	· Deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 a-	
	prile 2001, n. 142;	
	· Deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento al-	
	lo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
	cooperativa;	
	· Deliberare all'occorrenza un piano di crisi aziendale con	
	le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavo-	
	ratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presen-	
	za delle condizioni previste dalla legge, il programma di mo-	
	bilità;	
	· approvare i regolamenti interni, con le maggioranze previ-	
	ste per le assemblee straordinarie;	
	· deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi	
	successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventual-	

	mente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bi-	
	lancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante	
	volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o	
	ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle	
	materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un	
	quinto dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro	
	trenta giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea straordinaria dei soci decide su:	
	· le modificazione dello statuto e la decisione di compiere	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	· la proroga della durata della cooperativa;	
	· l'emissione di strumenti finanziari, secondo quanto stabi-	
	lito dal precedente art. 19 e dalle leggi in materia;	
	· l'aumento del capitale sociale per incremento del numero	
	e/o del valore nominale delle quote dei soci già esistenti;	
	· la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 28 Convocazione dell'assemblea dei soci	
	La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordina-	

	ria, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., in-	
	viata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	La convocazione potrà essere effettuata anche mediante altre	
	modalità ufficiali, via fax o via posta elettronica, che per-	
	mettano di raggiungere i singoli soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-	
	ri e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 29 Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti per le modificazioni dello statuto e per le de-	
	cisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale	

	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci. In tal caso è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Art. 30 Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 31 - Diritto di voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei lo-	
	ro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente sta-	
	tuto.	
	Per i soci volontari si applica l'art. 8 del presente	
	statuto.	
	La Legacoop, le sue Associazioni nazionali di categoria e le	
	organizzazioni cooperative provinciale e regionale cui la co-	
	operativa aderisce, potranno partecipare con propri rappre-	
	sentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.	

	Art. 32 Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 33 - AMMINISTRATORI	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina; essi possono essere e-	
	letti anche a tempo indeterminato.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	

	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	

	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Compete, fra l'altro, al Consiglio di amministrazione decide:	
	· convocare sia l'assemblea ordinaria che straordinaria;	
	· curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	· redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	· relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di am-	
	ministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	· stipulare tutti gli atti e contratti ed eseguire tutte le	
	operazioni inerenti alla attività sociale;	
	· predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	· concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti	
	l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	

	· deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussione ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	· assumere e licenziare il personale della società, fissando-	
	ne le mansioni e le retribuzioni;	
	· la remunerazione della prestazione mutualistica, sulla base	
	dei regolamenti e deliberazioni in materia adottate dall'as-	
	semblea dei soci;	
	· propone all'assemblea dei soci sulla misura dei ristorni,	
	sul conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di	
	ramo di azienda e sulla costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società;	
	· deliberare circa l'ammissione, il recesso, e la esclusione	
	dei soci;	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	

	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-	
	glio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nomi-	
	nati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile .	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	L'amministratore unico rimane in carica 3 anni o fino a revo-	
	ca.	
	L'amministratore unico è dispensato dal prestare cauzione.	
	Per le sue determinazioni l'amministratore unico, in presenza	
	del collegio sindacale convoca le riunioni secondo le moda-	
	lità ordinarie.	
	L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per	
	l'ordinaria amministrazione.	
	Ad egli competono le stesse decisioni che spettano al Consi-	
	glio di amministrazione.	
	Per le proprie determinazioni l'amministratore redigerà appo-	

	siti verbali da contenere in apposito libro denominato libro	
	delle deliberazioni dell'amministratore unico da tenere se-	
	condo le norme e le modalità previste dalla legislazione vi-	
	gente similmente al libro del consiglio di amministrazione.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal	
	consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato.	
	ART. 34 - COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	

	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	

	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	

	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 35 - Controllo Contabile	
	L'eventuale controllo contabile è esercitato da un revisore	
	contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del	
	cod. civ.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 36 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad ec-	
	cezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Catania.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'ar-	
	bitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	

	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dal	
	presente statuto;	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stes-	
	si spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	

	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative in materia di società cooperati-ve, di cooperative sociali e, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	F.to Galati Giordano Simone	
	F.to Galati Giordano Pamela	
	F.to Sanfilippo Frittola Barbara	
	F.to Paolo Saporita notaio	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, comma 5, D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	Esente da imposta di bollo.	